

FAQ –AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2022/23

AGGIORNAMENTO DEL 12/01/2023

	TEMATICA	DOMANDA	RISPOSTA
1.	Auto sorveglianza per i contatti stretti: uso delle mascherine FFP2	I contatti stretti di casi confermati positivi al SARS-CoV-2 per quanti giorni devono indossare la mascherina di tipo FFP2 durante l'auto sorveglianza?	La L. 199 del 30/12/2022 ha modificato le condizioni dell'auto sorveglianza per i contatti stretti, riducendo a cinque (anziché dieci) i giorni in cui è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti. Restano <u>esclusi</u> da tale obbligo: i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con il loro utilizzo, coloro che devono comunicare con una persona diversamente abile in modo da non poter fare uso dei predetti dispositivi e i soggetti impegnati in attività sportive, all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio.
2.	Auto sorveglianza per i contatti stretti: test antigenico o molecolare in presenza di sintomi	Durante l'auto sorveglianza, è ancora obbligatoria l'effettuazione del test alla comparsa di sintomi compatibili con il virus da SARS-CoV-2?	La L. 199 del 30/12/2022 ha di fatto abolito, durante l'auto sorveglianza, l'effettuazione del test antigenico rapido o molecolare alla comparsa dei sintomi suggestivi di possibile infezione da SARS-CoV-2 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Pur tenendo conto della citata legge, <u>in via prudenziale se ne raccomanda comunque l'esecuzione immediata</u> , in accordo con quanto espresso dal Ministero della Salute nella circolare n. 51961 del 31/12/2022 .
3.	Test di fine isolamento	Il rientro nella comunità scolastica al termine del periodo di isolamento per positività al virus da SARS-CoV-2 può avvenire solo in presenza di esito negativo di un tampone ufficiale?	La L. 199 del 30/12/2022 , nella modifica al comma 3 dell'art. 10-ter del D.L. n. 52/2021 (convertito nella L. n. 87/2021), <u>demanda al Ministero della Salute la definizione delle modalità di attuazione dell'isolamento</u> attraverso specifica circolare. Si ritiene pertanto che, in merito a tale misura sanitaria, il riferimento sia costituito dalla circolare Min. Sal. n. 51961 del 31/12/2022 , secondo cui: <ul style="list-style-type: none"> - per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, <u>l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni</u> dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare; - per i casi che sono sempre stati asintomatici l'isolamento potrà terminare anche <u>prima dei 5 giorni</u> qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;

			<ul style="list-style-type: none">- per i casi in soggetti immunodepressi, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo <u>minimo di 5 giorni</u>, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo. <p>Si desume pertanto che il termine dell'isolamento per i casi sintomatici o che non ricadano nella precedente classificazione sia possibile solo a seguito di un test antigenico o molecolare negativo, effettuato presso struttura sanitaria/farmacia.</p> <p>La circolare ministeriale prevede inoltre l'obbligo, al termine dell'isolamento, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque <u>raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati</u>.</p> <p>Tali precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.</p>
--	--	--	--